

Codice A1820B

D.D. 23 dicembre 2019, n. 4489

**R.D. 523/1904 Pratica N.966 - Comune di Candelo - Richiesta di autorizzazione idraulica per "Lavori di recinzione con passo pedonale e carraio" - Rio Riale in comune di Candelo (BI).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, i “Lavori di recinzione con passo pedonale e carraio” della proprietà della Sig.ra FERRARI Michela, al foglio 24, mappale 539 e nell’area indicata nell’estratto planimetrico allegato alla tavola di progetto delle opere; i lavori dell’intervento riguardano la realizzazione di una recinzione per delimitare la proprietà e di un passo carraio e pedonale. La recinzione verrà realizzata con paletti e rete metallica; per quanto concerne il passo carraio e pedonale verranno realizzati dei pilastri ed un muretto in muratura con rivestimento in pietra, è prevista la posa di un cancello metallico, il tutto ai sensi e per effetti dell’art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523 nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

l’intervento deve essere realizzato nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2020, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell’opera, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

ad avvenuta ultimazione, il soggetto autorizzato, dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determina;

durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua e dovrà essere garantita l’ufficiosità idraulica del corso d’acqua interessato;

l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE  
Ing. Giorgetta LIARDO

Il Funzionario estensore:  
Arch. Stefano LOTTINI